

DISCIPLINA APPLICATIVA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI IN AMBITO REGIONALE, DI CUI AL CAPO V DELLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2004, N. 3.

(approvata con DGR 1329 del 25.10.2021 e successivamente modificata con DGR 463 del 26.04.2022, DGR 34 del 23.01.2023 e DGR 731 del 23.06.2023)

TESTO COORDINATO

ARTICOLO 1 BENEFICIARI E REQUISITI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al capo V della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 “Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport”, di seguito denominata legge, gli enti, associazioni, comitati, fondazioni ed altre organizzazioni private costituiti ed operanti in Valle d’Aosta che, per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo ovvero per natura giuridica, non perseguono finalità di lucro.

ARTICOLO 2 OGGETTO DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi esclusivamente per l’organizzazione in Valle d’Aosta di competizioni sportive aventi una valenza turistico-promozionale e rientranti in una delle seguenti categorie:
 - a) competizioni inserite nei calendari ufficiali delle relative Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), Federazioni sportive paralimpiche o Federazioni sportive nazionali paralimpiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni;
 - b) competizioni inserite in calendari di Federazioni sportive internazionali ed analoghi organismi sportivi internazionali, o da questi comunque riconosciute o autorizzate agli effetti sportivi, o comunque inserite in circuiti di gare internazionali.

ARTICOLO 3 RICONOSCIMENTO DEL RILIEVO TECNICO E DELLA VALENZA TURISTICO-PROMOZIONALE DEGLI EVENTI

1. E’ riconosciuto un particolare rilievo tecnico esclusivamente alle seguenti competizioni, in ordine crescente di importanza:
 - a) interregionali: nei casi in cui sia prevista la partecipazione di atleti provenienti da più regioni italiane;
 - b) nazionali: campionati italiani assoluti o di categoria, competizioni di Coppa Italia o altri circuiti nazionali;
 - c) internazionali: quando vi partecipano atleti provenienti anche da Paesi stranieri e le iniziative sono programmate nell’ambito dei calendari delle Federazioni sportive internazionali o organismi sportivi internazionali interessati, o siano dagli stessi comunque riconosciute o autorizzate agli effetti sportivi, o comunque inserite in altri circuiti di gare internazionali.

2. Ai fini del riconoscimento della valenza turistico-promozionale delle competizioni, si considerano:
 - a) i mezzi e le modalità di promozione dell'evento;
 - b) la durata dell'evento ed il numero previsto degli atleti coinvolti;
 - c) le potenziali ricadute economiche sul territorio che l'evento è in grado di produrre, anche in relazione ai dati forniti dagli organizzatori in relazione a precedenti edizioni.

ARTICOLO 4 ENTITA' DEI CONTRIBUTI

1. L'entità dei contributi è definita dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base della valutazione del particolare rilievo sotto il profilo tecnico e della valenza promozionale turistica rivestita dall'evento, così come definiti all'articolo 3 e si attesta, di norma, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, sulle seguenti due fasce massime di intervento:
 - a) 40 per cento delle spese ritenute ammissibili, per le manifestazioni di maggiore rilevanza sotto il profilo tecnico-sportivo e turistico-promozionale;
 - b) 25 per cento delle spese ritenute ammissibili, per tutte le altre manifestazioni,
2. L'entità dei contributi concessi non può in ogni caso essere superiore al disavanzo tra l'ammontare delle spese previste e delle entrate preventivate.
3. Nel caso di competizioni ed eventi sportivi di interesse internazionale, inclusi nei calendari ufficiali delle competenti federazioni sportive, l'intensità delle agevolazioni può essere elevata fino al raggiungimento del tetto massimo di sostegno previsto dall'articolo 26, comma 4, della legge, in misura comunque non superiore al disavanzo tra l'ammontare delle spese previste e delle entrate preventivate.
4. L'entità dei contributi definita dalla Giunta regionale non costituisce diritto di continuità per gli anni successivi o per ulteriori edizioni delle iniziative finanziate.

ARTICOLO 5 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le sole spese strettamente necessarie alla promozione ed all'organizzazione dell'evento e con lo stesso direttamente connesse, adeguatamente dettagliate nel preventivo allegato all'istanza.
2. Sono ammissibili a contributo le sole spese giustificate con documentazione di spesa fiscalmente idonea intestata esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo, oltre ad eventuali spese sostenute obbligatoriamente da altro soggetto in occasione di eventi realizzati in collaborazione, purché ne sia stata data evidenza nell'istanza di contributo. Sono altresì ammesse, se previste nel preventivo di spesa, le spese relative alla prestazione di garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, ai fini della liquidazione delle anticipazioni di cui all'articolo 29, comma 6bis, della l.r. 3/2004.
3. La spesa ammissibile è considerata al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, qualora recuperabile.

ARTICOLO 6 SPESE ESCLUSE

1. Sono escluse le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese di investimento;
 - b) spese per la realizzazione e posa in opera di infrastrutture e/o installazioni fisse, nonché per l'acquisto di materiali diversi, equipaggiamenti ed attrezzature di varia natura, il cui uso e consumo non si esaurisca integralmente con la conclusione dell'evento;
 - c) affitto di locali che risultano nella disponibilità dell'organismo sportivo richiedente;
 - d) spese per il personale dell'organismo sportivo richiedente;
 - e) compensi e indennità a favore di soggetti che ricoprono cariche direttive dell'organismo sportivo richiedente, fatti salvi i rimborsi delle spese vive esclusivamente connesse con l'organizzazione dell'evento;
 - f) spese per l'acquisto diretto di generi alimentari, salvo i casi in cui il loro acquisto risulti necessario allo svolgimento di competizioni ed eventi sportivi per i quali i rispettivi regolamenti federali prevedono l'obbligo, da parte degli organizzatori, di fornire i rifornimenti lungo il percorso di gara ed immediatamente all'arrivo destinati esclusivamente al recupero psico-fisico degli atleti partecipanti;
 - g) spese per carburanti, pedaggi autostradali e transiti tunnel;
 - h) utenze elettriche e telefoniche, salvo quelle riferite a linee temporanee specificatamente dedicate allo svolgimento dell'iniziativa;
 - i) realizzazione e gestione di siti web, salvo quelli dedicati esclusivamente alla manifestazione per la quale viene richiesto il contributo;
 - j) spese per organizzazione di eventi collaterali ancorché connessi all'evento sportivo per il quale viene richiesto contributo, quali, ad esempio, eventi di intrattenimento, esibizioni, concerti, esposizioni, mostre, ecc..;
 - k) compensi a professionisti per la gestione annuale della contabilità;
 - l) oneri per spese e commissioni bancarie;
 - m) bolli, imposte e tasse annuali che l'organismo sportivo richiedente è tenuto a versare per lo svolgimento della propria attività istituzionale nella quale è compresa anche la manifestazione per la quale viene richiesto il contributo.

ARTICOLO 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DEROGA

1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al competente Ufficio sport - contributi e sponsorizzazioni della Struttura organizzativa Enti, professioni del turismo e sport, entro i seguenti termini fissati a pena di decadenza all'articolo 27 comma 2 della legge:
 - a) 1° ottobre, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio successivi;
 - b) 2 gennaio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile successivi;
 - c) 1° marzo, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto successivi;

- d) 1° luglio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre successivi.
2. Le domande pervenute oltre i termini previsti, ma comunque prima della data di inizio dell'iniziativa, possono essere ammesse a contributo con applicazione della specifica deroga prevista all'articolo 27 comma 3 della legge qualora si riferiscano ad eventi alle quali la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, riconosca un particolare rilievo turistico promozionale e comunque solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- a) competizione od evento sportivo di particolare rilievo sotto il profilo tecnico e di carattere internazionale come definito all'articolo 3, comma 1, lett. c), di durata non inferiore a due giorni e con soggiorno in Valle d'Aosta dei partecipanti;
 - b) oggettiva e documentabile impossibilità a presentare la domanda entro i termini previsti a seguito della tardiva assegnazione della competizione da parte della competente Federazione rispetto alle date di scadenza dei bandi (ad es. assegnazione dell'evento a titolo di recupero, anche a seguito di annullamento da altra località, ecc.);
 - c) idoneità dell'evento ad assicurare un'apprezzabile diffusione dell'immagine turistica della regione attraverso media nazionali o internazionali.
3. Le domande pervenute oltre la data di inizio dell'iniziativa verranno rigettate in quanto considerate inammissibili.

ARTICOLO 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di contributo deve essere redatta unicamente sull'apposito modulo reperibile nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione regionale e può essere inviata con posta certificata all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it, a mezzo del servizio postale o corriere, o ancora consegnata a mano presso l'Ufficio sport - contributi e sponsorizzazioni della Struttura organizzativa Enti, professioni del turismo e sport in Località Autoporto n. 32, Pollein (AO).
- Nel caso di invio dell'istanza a mezzo del servizio postale, la stessa si riterrà pervenuta nella data riportata sul timbro apposto dall'Ufficio postale addetto al recapito.
2. A norma di quanto stabilito al comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste dalle "Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni" sono esenti da bollo.
4. Nella domanda, il richiedente è inoltre tenuto ad attestare con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
- a) i dati identificativi del rappresentante legale dell'organismo richiedente, firmatario della domanda di contributo, nonché quelli, anche fiscali, dell'organismo stesso;

- b) che tutte le spese esposte nel preventivo di spesa allegato sono strettamente e direttamente connesse alla promozione e all'organizzazione dell'iniziativa per la quale viene chiesto il contributo;
 - c) che il richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
 - d) che il richiedente non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 9, comma 2 lettera d) del d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
 - e) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa utilizzati, anche in via non esclusiva, per la liquidazione delle spese sostenute e per l'accreditamento del contributo concesso sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - f) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari al contributo indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
 - g) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
 - h) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è inserita nel modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
 - i) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
- 4bis. Nel caso in cui i contributi vengano concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, come disciplinato al successivo articolo 9, il richiedente è tenuto inoltre ad informare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
- a) sulle relazioni di cui all'art. 2.2 del suddetto regolamento ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - b) su eventuali fusioni, acquisizioni, scissioni intervenute nel triennio di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento.

5. La domanda di contributo deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:
- a) relazione illustrante l'articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione con particolare riferimento a:
 - 1) data e luogo di svolgimento della manifestazione e suoi contenuti tecnico-agonistici, anche con specifico riferimento al carattere nazionale e/o internazionale dell'evento, nonché all'inserimento dello stesso nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva nazionale e/o internazionale;
 - 2) numero previsto degli atleti partecipanti e loro provenienza, nonché dei tecnici, dirigenti ed accompagnatori al seguito, con indicazione del numero stimato dei pernottamenti in Valle d'Aosta;
 - 3) entità prevista di spettatori ed appassionati complessivamente coinvolti;
 - 4) eventuali eventi collaterali previsti a corollario della manifestazione sportiva;
 - 5) ogni eventuale elemento ritenuto utile ad evidenziare il rilievo promozionale-turistico rivestito dalla manifestazione, anche con specifico riferimento all'eventuale partecipazione all'evento di personalità di spicco del mondo sportivo, oltre alle iniziative eventualmente programmate destinate alla pubblicizzazione e alla promozione dell'evento;
 - 6) copertura mediatica dell'evento (carta stampata, televisioni nazionali/internazionali, web, ecc..)
 - 7) se del caso, motivazioni in ordine alla presentazione dell'istanza oltre i termini previsti dall'articolo 27 della legge, con dettagliata indicazione di tutti gli elementi che caratterizzano il particolare rilievo promozionale-turistico rivestito dall'evento ai fini dell'applicazione della deroga prevista;
 - b) bilancio preventivo dell'iniziativa contenente l'indicazione dettagliata delle diverse voci di spesa previste, nonché delle entrate ipotizzate, oltre all'eventuale contributo regionale;
 - c) solo qualora non siano già stati depositati presso la competente struttura e/o siano intervenute variazioni (variazione sede, nomina nuovo legale rappresentante e/o aggiornamento dell'organo direttivo, variazione codice fiscale e/o partita iva, ecc...):
 - 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 2) copia del verbale di nomina del legale rappresentante e dell'organo direttivo;
 - 3) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale e/o partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle entrate.
6. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione sopra elencata devono essere regolarizzate entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.

ARTICOLO 9 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande indicati all'articolo 7.

1bis. I contributi sono concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nei seguenti casi:

- a) manifestazioni sportive di carattere internazionale inserite in calendari di Federazioni sportive internazionali ed analoghi organismi sportivi internazionali, o da questi comunque riconosciute o autorizzate agli effetti sportivi, o comunque inserite in circuiti di gare internazionali;
- b) manifestazioni sportive di carattere nazionale inserite in calendari di Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Federazioni sportive paralimpiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, nei casi in cui siano previste a preventivo, all’atto della presentazione della domanda, e/o registrate a consuntivo, a conclusione dell’evento finanziato, entrate derivanti da attività aventi natura commerciale (sponsorizzazioni da privati, diritti televisivi, vendita gadget e merchandising, ecc..) di importo pari o superiore al 20 per cento delle entrate complessive.

1ter. Ad avvenuta presentazione del consuntivo di spesa ed entrata, con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport, si provvede, qualora necessario, al corretto inquadramento dei contributi concessi nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

1quater. Qualora i contributi siano concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, il cumulo con eventuali altri contributi pubblici è ammesso nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, con l’articolo 5 del citato regolamento.

2. La concessione del contributo conferisce alla Regione il diritto di apporre, a cura e spese del soggetto organizzatore, il proprio marchio e logotipo istituzionale e di promozione turistica su tutto il materiale prodotto in funzione della promozione dell’evento finanziato, nonché sul sito web dedicato all’iniziativa, secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente. Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 29 comma 5 della legge, la liquidazione del contributo rimane condizionata alla verifica della puntuale osservanza di tale adempimento.
3. La concessione dei contributi non comporta alcuna responsabilità a carico dell’Amministrazione regionale in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle iniziative finanziate. L’Amministrazione regionale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi disposti ai sensi della presente disciplina e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
4. L’erogazione dei contributi viene disposta con apposito provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e sono corrisposti sotto condizione risolutiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) nei casi in cui i medesimi siano soggetti all’applicazione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia.

ARTICOLO 10 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE

1. Il contributo è liquidato ad avvenuta conclusione dell'evento finanziato, con applicazione della percentuale di sostegno stabilita dalla Giunta regionale all'atto dell'approvazione della concessione del contributo su tutte le spese sostenute, correttamente documentate e risultate ammissibili, in misura comunque non superiore al disavanzo tra l'ammontare delle spese e delle entrate registrate, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) dettagliata relazione illustrativa relativa agli esiti della manifestazione, anche con specifico riferimento al numero degli atleti partecipanti e loro provenienza, nonché la classifica ufficiale della competizione;
 - b) bilancio consuntivo contenente l'indicazione dettagliata delle spese sostenute, nonché delle entrate registrate, corredato di idonea documentazione fiscale;
 - c) moduli di "Dichiarazione fiscale" e di "Dichiarazione finanziaria" reperibili nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione regionale;
 - d) copia di tutto il materiale informativo realizzato per promuovere l'evento, riportante lo stemma della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del logotipo di promozione turistica, oltre alla documentazione fotografica e video eventualmente realizzata.
2. La documentazione fiscale attestante le spese sostenute consiste nelle fatture intestate unicamente al soggetto beneficiario del contributo, o in documenti fiscali di valore probatorio equivalente.
3. La documentazione fiscale attestante le spese sostenute deve risultare altresì corredata di idonea documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento. Le spese si intendono sostenute alla data di pagamento della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente.
4. Ai fini della determinazione dell'importo di contributo liquidabile non saranno tenute in considerazione spese non indicate nel preventivo allegato all'istanza e ritenute ammissibili a contributo o documentate con fatture o note non fiscalmente corrette o non intestate al soggetto beneficiario del contributo o non corredata di idonea documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento.
5. Ai fini della determinazione del disavanzo non saranno tenute in considerazione eventuali spese non connesse alla promozione o all'organizzazione dell'evento finanziato o giustificate con documentazione fiscale non regolare o non intestata al soggetto beneficiario del contributo o non corredata di idonea documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento.
6. Le spese sostenute per l'acquisto di francobolli e per spedizioni postali potranno essere ammesse a contributo solo se documentate mediante quietanza di pagamento o idonea ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane riportante, oltre alla natura e qualità dei beni e dei servizi acquistati e del relativo corrispettivo pagato, i dati identificativi del soggetto beneficiario.
7. Ai fini della liquidazione del contributo, ognuna delle spese di seguito elencate sarà ammessa a contributo fino alla concorrenza massima del 30% dell'importo totale delle spese sostenute, correttamente documentate e risultate ammissibili a contributo a seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici:

- a) compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ex art. 67 DPR 917/1986 e smi per attività diverse di preparazione piste, gestione e direzione di gara, attività di segreteria, collaborazioni diverse, speaker, ecc.;
 - b) premi in denaro, fatto salvo il caso in cui l'entità sia fissata dai regolamenti federali;
 - c) gadgets e materiali diversi destinati alle premiazioni e alla composizione dei pacchi gara.
8. La documentazione fiscale attestante le entrate registrate consiste nelle fatture emesse dal soggetto beneficiario del contributo nei confronti di sponsor, destinatari di pubblicità, o in documenti fiscali di valore probatorio equivalente ed in ogni altra documentazione atta a comprovare l'introito di ulteriori somme (ad es. ricevute relative a quote di iscrizione, ecc...), nonché l'ottenimento di ulteriori contributi. La suddetta documentazione dovrà risultare altresì corredata di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.
9. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento del contributo concesso, devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario del contributo.
10. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.
11. In caso di particolare necessità evidenziata all'atto della presentazione della domanda, la liquidazione del contributo può avvenire, anche prima della conclusione della manifestazione, in due soluzioni, in acconto e saldo. La liquidazione della quota in acconto è disposta nel rispetto della percentuale del contributo concesso applicata sull'ammontare delle spese già sostenute, previste nel preventivo di spesa e ritenute ammissibili a contributo, documentate da idonei giustificativi corredati di idonea documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento.
12. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dagli organizzatori, sempre che previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo, anche nel caso in cui l'evento non abbia potuto aver luogo per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dagli stessi organizzatori, riconosciute dal Dirigente della competente struttura regionale dello sport. In tal caso le spese sostenute devono comunque risultare regolarmente documentate ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e ritenute ammissibili a contributo.

ARTICOLO 10 BIS LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 6bis della l.r. 3/2004, i contributi possono essere liquidati anche a titolo di anticipazione, anche prima della conclusione della manifestazione, nei limiti del 40 per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.

A tal fine il beneficiario ne fa espressa richiesta previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

2. L'anticipazione sul contributo potrà essere garantita alternativamente:
 - a) da fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti nell'Albo Unico tenuto dalla Banca d'Italia;
 - b) da polizza fidejussoria rilasciata da una compagnia assicuratrice iscritta al RUI (registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede in Italia ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.
4. La garanzia dovrà avere durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo alla data di presentazione della richiesta di anticipazione.
5. La garanzia dovrà essere altresì valida ed efficace anche nel caso di revoca del contributo concesso, nonché, per la parte eccedente, nel caso in cui la liquidazione a saldo del contributo venga disposta in misura inferiore alla somma anticipata. In tali casi l'importo percepito non spettante, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'anticipazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito, a semplice richiesta scritta della Regione, entro il termine di quindici giorni.

ARTICOLO 11 TERMINI MASSIMI PER LA PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO

1. Ai fini della liquidazione del contributo ottenuto i soggetti beneficiari devono provvedere a presentare ai competenti uffici tutta la documentazione indicata all'articolo 10 entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di conclusione dell'evento, pena la revoca del contributo ottenuto da disporsi con apposito provvedimento del dirigente competente.
2. Non sarà presa in considerazione, per nessun motivo, per la determinazione del contributo da liquidare, eventuale ulteriore documentazione che venisse prodotta successivamente al termine indicato al comma 1, salvo che non sia stato specificatamente richiesto dall'ufficio regionale competente a titolo di chiarimento sulla documentazione comunque tempestivamente presentata.

ARTICOLO 12 CONTROLLI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte

dall'elenco dei contributi erogati, non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 13 REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Oltre che nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, il contributo è revocato qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.
2. In caso di revoca l'importo, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nel capo V della legge regionale 3/2004, che prevede la concessione di contributi a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive e spedizioni extra europee. L'articolo 26, comma 2, della legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare le spese ammissibili e di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi, tenuto conto del rilievo tecnico e turistico-promozionale degli eventi considerati.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dirigente della Struttura organizzativa Enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato, turismo, sport e commercio. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti);
 - l'IBAN del richiedente il contributo;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.

4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati sono, inoltre, comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.